

A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - **Deliberazione n. 497 del 4 giugno 2010**
– **Annullamento della DGR n. 125 del 15/02/2010**

PREMESSO che

- con delibera n. 125 del 15 febbraio 2010, la Giunta Regionale ha inteso fornire indicazioni in merito ai poteri spettanti agli organi ed agli uffici regionali *“nel periodo che intercorre tra la scadenza naturale del mandato e l’insediamento del nuovo Presidente eletto”*, ovvero nel periodo antecedente il rinnovo degli organi elettivi;
- con l’indicato provvedimento si è stabilito che nel suddetto periodo gli uffici della GR *“sono tenuti a sottoporre all’approvazione della Giunta e del Presidente [...] tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell’azione di governo dell’ente e dell’attività amministrativa della Regione”*;
- in esecuzione dell’indicata deliberazione, risultano adottati numerosi provvedimenti, da parte del Presidente e della stessa Giunta regionale, esorbitanti l’ambito della ordinaria amministrazione;

RILEVATO che

- l’atto deliberativo presuppone, da un lato, che gli organi attualmente in carica sarebbero scaduti in data 4 aprile 2010, essendo stati eletti in data 3-4 aprile 2005, dall’altro che, a mente dello Statuto regionale, non sussisterebbero limitazioni giuridiche ai poteri della Giunta regionale e del Presidente della Regione, con la conseguenza che detti organi potrebbero esercitare tutte le attribuzioni ad essi conferite dalla vigente normativa;

CONSIDERATO che

- la Corte Costituzionale ha chiarito, anche recentemente, che agli organi regionali in scadenza di mandato si applicano i medesimi principi che limitano le attribuzioni degli organi cessati anticipatamente dalle funzioni, ed in particolare, le regole sottese all’istituto della *prorogatio*, in guisa che, durante la fase pre-elettorale e fino alla sostituzione, gli organi dispongono *“di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio”* (Corte Cost., n.468/1991, n.68/2010);

- la Consulta ha, altresì, correttamente rilevato che una proroga riferita al lungo periodo elettorale teso al rinnovo di tutti gli organi regionali, con esclusione di limiti sostanziali o procedurali, urterebbe con la *ratio* dell’istituto della *prorogatio*, quale punto di bilanciamento fra il principio di rappresentatività e quello di continuità delle istituzioni;
- alla luce degli indicati principi emerge la palese erroneità dei presupposti fondanti l’indicata deliberazione n.125 del 15 febbraio 2010 ed il contrasto del provvedimento medesimo con principi riconosciuti come immanenti al sistema ordinamentale e, pertanto, inderogabili;
- tra l’altro, la data da assumere quale riferimento per il computo, a ritroso, del periodo di esercizio di funzioni di ordinaria amministrazione da parte degli organi regionali, a differenza di quanto erroneamente sostenuto nella delibera 125/2010, è da individuarsi nel giorno 28 marzo 2010, corrispondente al primo giorno fissato per le elezioni di rinnovo degli organi regionali in scadenza;

RAVVISATO

- sussistere l’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio dell’indicata deliberazione n.125/2010, tenuto conto della sua illegittimità, anche alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale, ed in considerazione del fatto che i provvedimenti applicativi si configurano quali atti di straordinaria

amministrazione, attraverso i quali risultano sottratti ai nuovi organi insediati a seguito delle elezioni gli ambiti di operatività e di competenza agli stessi garantiti dalla vigente normativa regionale;

RITENUTO

- pertanto, di esercitare l'autotutela in via di urgenza, anche al fine di evitare che gli atti applicativi dell'atto di indirizzo vengano portati ad esecuzione, anche sotto il profilo dell'eventuale assunzione di impegni di spesa, e che si dia ulteriore applicazione agli illegittimi principi sottesi alla delibera n.125/2010;

VISTI

la legge 108 del 17 febbraio 1968;

la legge 165 del 2 luglio 2004;

il vigente Statuto regionale;

propone, e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni innanzi riportate:

- E' disposto in via di urgenza l'annullamento della deliberazione di Giunta regionale n. 125 del 15 febbraio 2010.

Il presente provvedimento è inviato, per gli eventuali adempimenti di competenza a tutte le Aree Generali di Coordinamento, nonché al Settore BURC per la pubblicazione.

Il Segretario
Cancellieri

Il Presidente
Caldoro